AVVISO DI NOTIFICA

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede**: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Bis.
 Numero di registro generale del ricorso: 10060/2026.
2. **Nome della parte ricorrente**: Livia Dilolli.
 Amministrazioni intimate: Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
3. **Provvedimenti impugnati**: D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025) e successive rettifiche e integrazioni; Avviso dell'U.S.R. Lazio prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026 («Chiarimenti in merito alle classi accorpate»); riscontro/diniego di accesso agli atti.
 Sunto dei motivi di ricorso: Parte ricorrente sostiene che il criterio B.4.1 della Tabella B allegata al D.M. 205/2023 attribuisca un punteggio aggiuntivo di 12,50 punti esclusivamente per il superamento di un precedente concorso ordinario svolto per lo «specifico posto», nel senso che l'uso del termine «specifico» imponga un'interpretazione rigorosa, limitando il beneficio ai soli casi in cui la procedura antecedente riguardi la medesima classe di concorso e lo stesso grado di istruzione. Pertanto, ritiene illegittima l'assegnazione del punteggio ai candidati della classe AM12 (scuola secondaria di I grado) che abbiano dichiarato il superamento di un concorso per la classe AS12 (secondaria di II grado), trattandosi di ruoli con requisiti, programmi e prove concorsuali distinti. Il ricorso sostiene, inoltre, che tale distinzione non sia venuta meno con il D.M. 255/2023: pur avendo accorpato le classi di concorso ai fini dei titoli di accesso e delle abilitazioni, l'art. 2, comma 1, ha stabilito espressamente che resta ferma la separazione dei ruoli tra I e II grado, imponendo la formazione di graduatorie distinte sia per i concorsi sia per l'attribuzione delle supplenze. Di conseguenza, l'accorpamento non può essere letto come una fungibilità dei titoli ai fini del punteggio concorsuale.
4. **I controinteressati** sono i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata.
5. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
6. **La presente notificazione per pubblici proclami** è stata autorizzata con ordinanza n. 16325 del 16.10.2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza Bis.
7. **In allegato** al presente avviso vi è il testo integrale del ricorso.